



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

**DETERMINA N. 115 ANNO 2015 DEL 11-03-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 50

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – SEF – DITTA MAIF ASCENSORI S.R.L. – FATTURA N.238 DEL 25 FEBBRAIO 2015 "REGIME DI REVERSE CHARGE" – INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEMPLICE N.2 IMPIANTI DI ASCENSORE A SERVIZIO DEI LOCALI DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZDA0E10A50.*

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

**PREMESSO CHE:**

ai sensi dell'art. 15 del DPR 162/99 e ss. mm. ii, per poter mantenere in esercizio gli impianti ascensori occorre affidare il servizio di manutenzione obbligatoria dell'impianto elevatore a Ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato all'effettuazione di visite periodiche alle componenti essenziali dell'impianto e annotare i risultati secondo quanto previsto al comma 3, art. 19 del DPR nr° 1497 del 29/05/1963 sul libretto di immatricolazione dell'impianto;

le spese per il servizio di cui sopra hanno carattere obbligatorio, non sono suscettibili di frazionamento e sono indispensabili per il regolare funzionamento degli impianti ascensore ubicati presso la sede dell'Ente e che gli stessi elevatori hanno, altresì, una funzione sociale insostituibile ai fini dell'accesso ad uffici e luoghi di lavoro da parte di persone con ridotta mobilità o, comunque, portatori di handicap;

- con determina n. 109 del 3 marzo 2014 è stato affidato il servizio di manutenzione degli impianti elevatori alla Ditta MAIF Ascensori s.r.l. con sede in Trapani, Via G. Adragna n. 8, per €1.080,00 oltre IVA nella misura di legge;

**TENUTO CONTO che:**

- a fronte di detto affidamento sono pervenute le seguenti fatture:

Fattura n.1529 del 14/11/2014 di €658,80, riferita alla manutenzione dei Ns. impianti per il periodo 03/03/2014 – 02/09/2015, regolarmente pagata con determina n.657 del 25/11/2014;

Fattura n.238 del 25/02/2015, riferita alla manutenzione dei Ns. impianti per il periodo 03/09/2014 – 02/03/2015, acquisita al prot. generale in data 09/03/2015 al n. 3358 pari a complessivi netti €540,00;

- con e-mail del 21/11/2014 la Ditta MAIF Ascensori s.r.l. dichiara che il c/c bancario dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente:

IBAN omissis – c/o UNICREDIT – Agenzia 3 - TP;

VISTE le nuove prestazioni e tipologie di lavori soggette al meccanismo del **“reverse charge”** contemplate nella legge di stabilità 2015 ed in particolare **“Prestazioni di installazione di impianti relative ad edifici”** nella fattispecie *“installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili”* (Codice Ateco 43.29.01);

ACCERTATO che la tipologia dei lavori da eseguire presso la sede dell'Ente è riconducibile al regime di **“reverse charge”** come dettato dalla Legge di stabilità 2015 art. 1 comma 629 lettera a) che modifica l'art.17 comma 6 lettera a-ter del D.P.R 26 ottobre 1972 n.633;

RITENUTO doveroso, quindi, liquidare la stessa in regime di “reverse charge”, secondo le modalità prescritte dall'art.1, comma 629 della legge 190/2014 e, comunque, previa riconoscimento della sua regolarità da parte dell'Ufficio;

VISTA la regolarità della documentazione in possesso dell'ufficio Economato;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla legge di conversione n.106/2011;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO *l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

VISTA *la Circolare n.1/e dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:*

*- il punto 1 che testualmente individua l'ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l'applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate ...*

*a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell'Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);*

*b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall'applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l'obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l'attuazione della finalità anti-evasione della norma in commento;*

*c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità anti-evasione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l'adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;*

*d) istituti universitari;*

*e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell'avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell'ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione*

*esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;*

*f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;*

*g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);*

*h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);*

*i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).*

*- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".*

*In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.*

*Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.*

*VISTA la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: "La lettura degli Enti interessati ci esclude dalla norma , ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";*

*VISTA la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12 febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone ".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment" ;*

*VISTA la Deliberazione Commissariale n.73 del 23 dicembre 2014 con cui è stata approvata la gestione provvisoria di Bilancio per l'esercizio 2015;*

*VISTO il provvedimento prot. n.567 del 9 gennaio 2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – servizio 13, registrato nel protocollo generale dell'Ente al n.163 del 12/01/2015, con in quale viene autorizzata la gestione provvisoria di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2015;*

## DETERMINA

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore della Ditta MAIF s.r.l. con sede in Trapani, Via G. Adragna n. 8, P.Iva -01298340819-, la complessiva somma di €540,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN: omissis – c/o UNICREDIT – Agenzia 3 - TP – e ciò a saldo della fattura n. 238 del 25/02/2015;

**PRENDERE ATTO** che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

**DARE ATTO** che l'obbligazione è immediatamente eseguibile;

**TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento di complessivi €540,00 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - CAP 32 – Art.03 - affitti e spese servizi e manutenzione uffici - del Bilancio annuale di Previsione anno 2015 – gestione residui – gestione provvisoria, ponendo le spese bancarie per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., giusto impegno assunto con determina 109 del 3/03/2014;

**DARE ATTO** che il pagamento si riferisce al periodo 03/09/2014 – 02/03/2015;

**INCARICARE** il competente ufficio Programmazione finanziaria e gestione risorse, una volta liquidata la sopra richiamata fattura, di procedere al calcolo ed alla liquidazione dell'IVA in regime di "Reverse Charge".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI  
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.  
ECONOMICO-  
FINANZIARIO  
GABRIELE NUNZIATA